

REGOLE FISCALI DELLA FATTURA ELETTRONICA: *fattura immediata e fattura differita*

La regola generale per l'emissione della fattura (immediata) è **entro le 24 ore del giorno in cui l'operazione si considera effettuata**, che è per

- vendita del bene: consegna del bene;
- prestazione di servizi: incasso del prezzo.

Oltre alla fattura immediata è prevista la **fattura differita** che può essere emessa **entro il mese di effettuazione**, se:

- per la cessione dei beni, viene emessa bolla di accompagnamento (DDT);
- per la prestazione di servizi, viene emesso documento idoneo a comprovare l'operazione (fattura pro forma).

Per la fattura elettronica il **D.L. 119/2018**, in corso di conversione, introduce le **nuove norme applicabili dal 01/01/2019**:

- la fattura deve essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione e nella fattura deve essere indicata la data di effettuazione dell'operazione;
- la fattura elettronica emessa, se sarà scartata dallo SDI entro 5 giorni dall'invio, dovrà poi essere riemessa entro 5 giorni dalla data di comunicazione dello scarto, mantenendo la stessa data di emissione;
- le fatture emesse devono essere annotate nell'apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione stessa.

Lo stesso D.L. prevede che **nel 1° semestre 2019 non sono applicate sanzioni** se la fattura elettronica è trasmessa entro il termine per la liquidazione periodica IVA (ad es. la fattura di gennaio potrà essere emessa entro il 15/02).

La sanzione è invece ridotta all'80% se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

Non devono essere più numerate progressivamente le fatture ricevute.

Il diritto di detrazione IVA può essere esercitato in relazione a tutti i documenti ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo (fanno tuttavia eccezione i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente).

Di seguito riportiamo un **prospetto di sintesi tratto da "Il Sole 24 Ore"** del 16/11/2018:

Dal 1° luglio 2019 la fattura immediata:

- si considera correttamente emessa entro 10 giorni dall'operazione;
- se la data di emissione è diversa da quella di effettuazione, va indicata in fattura;
- se la fattura è emessa nel giorno di effettuazione dell'operazione, va indicata solo la data di emissione;
- la registrazione è da fare entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, con riferimento allo stesso mese.

La fattura differita va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione se:

- per le cessioni, alla data della consegna o della spedizione risulta da documenti idonei a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione;
- per le prestazioni di servizi, l'esecuzione è provata da documenti idonei;
- la registrazione va effettuata entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, con riferimento allo stesso mese.

Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo tramite il proprio cedente:

- la fattura è emessa entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni;
- la registrazione sul registro vendite va effettuata entro il 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento allo stesso mese.